

n. [REDACTED].g.a.c.

Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

- premesso che per il procedimento in esame si è fatto ricorso alla modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con decreto del ritualmente comunicato alle parti;
- viste le note prodotte dalle parti;
- esaminati gli atti, pronuncia la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. r.g. [REDACTED]

TRA

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Corvino (c.f. CRVNTN92D28F839P) con questi elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata antoniocorvino@avvocatinapoli.legalmail.it;

Ricorrente

E

[REDACTED] in p. del l. rapp.te p.t., con sede in [REDACTED]

Resistente

E

[REDACTED] fusa per incorporazione in [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] con domicilio digitale eletto alla PEC [REDACTED]

Interventrice

E

[REDACTED] già denominata [REDACTED], e per essa [REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] con domicilio digitale eletto alla PEC [REDACTED]

Interventrice

OGGETTO: rapporti bancari.

CONCLUSIONI: come da verbali di causa e scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con il ricorso ex art. 702 bis introduttivo del presente giudizio, ██████████ Alessandro ha domandato accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della segnalazione a *sofferenza* del proprio nominativo effettuata dalla ██████████ presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, con ordine di immediata cancellazione e condanna in suo favore, ex art. 614bis c.p.c., al pagamento di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione.

Ha esposto di aver intrattenuto con ██████████ il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. ██████████; di aver appreso dell'esistenza di una segnalazione a "sofferenza" del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia operata, quantomeno a far data dall'agosto 2017, ad istanza della ██████████ quale cessionaria di ██████████ (per effetto di un credito di euro 36.542 vantato nei suoi confronti dalla cedente e relativo al citato rapporto di conto corrente); di aver contestato tale segnalazione con comunicazione a mezzo p.e.c. del 16/05/2022, segnalando l'inesistenza di tale debito ed in ogni caso l'assenza dei presupposti per poter essere segnalato a *sofferenza*, non versando egli in difficoltà economiche e/o stato di insolvenza; che, peraltro, nel giugno 2019 ██████████ si riconosceva essa debitrice, per il medesimo rapporto di conto corrente, di euro 100,00 e rimborsava tale somma ad egli correntista.

Evidenziava, ulteriormente, di non versare affatto in difficoltà economiche essendo fra le altre cose proprietario di una moltitudine di beni immobili (ben n. 57 n.d.r.) alcuni per l'intero, altri pro quota, allegando relativa visura, oltre ad essere garante per linee di credito in favore di terze società.

* * *

██████████ ██████████ ██████████, pur a seguito di regolare notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e pedissequo decreto di fissazione udienza, è rimasta contumace.

* * *

E' interveniva in giudizio ██████████, deducendo il proprio interesse a resistere alla domanda assumendo di essere divenuta beneficiaria, con effetto dal 31.12.2022, in forza di atto di scissione parziale stipulato con ██████████ di un compendio di attività e passività che include anche la posizione per cui è causa.

Ha altresì dedotto che, a seguito della predetta scissione parziale, la medesima posizione creditoria è stata nuovamente ceduta a Ifis nel dicembre 2022.

Ha eccepito, in rito, l'inammissibilità del ricorso, assumendo che presente controversia verta in materia di trattamento di dati personali e ritenendo applicabile il rito di cui all'art. 152

del D. lgs. 196/03 e dell'art. 10 del D.lgs. 150/2011.

Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, deducendo che la posizione debitoria per la quale è stata effettuata la segnalazione a sofferenza trae origine, come indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, dal contratto di conto corrente intrattenuto dal ricorrente presso il ██████████, poi ██████████ che aveva provveduto a segnalare la posizione del debitore presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e che la continuità della segnalazione, poi effettuata dalla cessionaria ██████████, è legittima in quanto ottemperante all'obbligo previsto da Banca d'Italia con la circolare n. 139 dell'11/02/1991.

* * *

Con atto depositato il 29.9.2025 ha infine spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. ██████████ assumendo che in data 31.10.2024, con atto a rogito Notaio ██████████ rep. ██████████, racc. ██████████ avente efficacia dal 11 novembre 2024, ██████████ si è fusa per incorporazione in ██████████ richiamando tutte le difese formulate da ██████████

* * *

Preliminarmente, va rilevata l'assoluta infondatezza dell'eccezione secondo cui il rito applicabile alla fattispecie, sarebbe quello di cui all'art. 152 del D. lgs. 196/03 e dell'art. 10 del D.lgs. 150/2011: nella specie, infatti, essendo in contestazione la sussistenza giuridica dei presupposti per poter operare una segnalazione alla Centrale Rischi – non già le modalità di raccolta dei dati personali – è evidentemente esclusa l'applicabilità del rito invocato dall'eccepiente, invece di quello ordinario.

* * *

Ancora preliminarmente, va rilevato che l'atto di scissione parziale stipulato da ██████████ ██████████ comprendente un compendio di attività e passività che, secondo la rappresentazione fornita, includerebbe anche la posizione per cui è causa, è successivo alla cessione dei crediti intervenuta tra ██████████ e ██████████, parimenti comprendente la asserita posizione creditoria per cui è lite.

La cessione dei crediti da ██████████ a ██████████ (doc. 6, produzione ██████████) è del 13.12.2022 con "*efficacia economica dal 30.11.2022 ed efficacia giuridica dal 13.12.2022*".

L'atto di scissione parziale (doc. 6, produzione ██████████) - che, in quanto parziale, non ha comportato una estinzione della società scissa - è del 21.12.2022 con decorrenza degli effetti al 31.12.2022.

In buona sostanza, ██████████ è sfornita, per non averla mai assunta, della titolarità

della posizione sostanziale dedotta in giudizio.

Peraltro, come si è visto, [REDACTED] è stata incorporata in [REDACTED], anch'essa intervenuta in giudizio: per quanto si vedrà, la prima ha ritenuto sussistenti i presupposti per la segnalazione del nominativo del ricorrente alla Centrale Rischi, mentre la seconda li ha ritenuti insussistenti.

* * *

Nel merito, la domanda è fondata.

Giova innanzitutto rilevare che, ai sensi della Circolare Bankit n. 139/1991, gli intermediari sono tenuti, ai fini della segnalazione delle posizioni a rischio, ad operare una valutazione complessiva sulle condizioni economiche e finanziarie del cliente e, all'esito, ad informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza (cfr. sez. II, par. 1.5).

La Circolare non impone all'intermediario un'automatica segnalazione a sofferenza del debitore inadempiente, per il solo fatto che il debito sia stato pagato in ritardo o non sia stato pagato affatto, ma anzi consente una valutazione complessa ed entro certi limiti anche discrezionale avente ad oggetto la globale affidabilità finanziaria del debitore insolvente (cfr. Cass. 23543/2020). In effetti, la segnalazione presuppone che il soggetto versi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria, tale da intralciare il recupero del credito e non può comunque dirsi lecita quanto il debitore abbia allegato una adeguata giustificazione all'inadempimento o abbia contestato il credito in maniera non manifestamente infondata (cfr. Cass. 3130/2022).

Nell'ipotesi di cessione del credito nei confronti di un debitore già "segnalato", secondo quanto dispone la Circolare in parola (sez. II, par. 5.6), il cessionario "*segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza*".

Il cessionario, pertanto, essendo tenuto a rinnovare la segnalazione a sofferenza, dovrà a sua volta assolvere alle garanzie normalmente accordate al debitore segnalato, tra cui, oltre al preavviso, l'istruttoria sulla insolvenza, nel senso innanzi evidenziato. Invero, non potendo essere esclusa la sopravvenienza di circostanze nuove, tali da modificare il giudizio di insolvenza emesso dall'originario intermediario creditore, a nulla varrebbe in contrario il rilievo secondo cui il cessionario è obbligato a rinnovare la segnalazione. Si tratta di una segnalazione, quella ulteriore del cessionario, che deve evidentemente attenersi alla previa verifica di uno dei presupposti necessari, ossia l'istruttoria sulla insolvenza, così verificando (appunto) la presenza o meno di circostanze nuove idonee a modificare la valutazione di

insolvenza del debitore, secondo un'autonoma valutazione.

Orbene, nella fattispecie, sulla scorta della documentazione in atti, è oltremodo evidente che [REDACTED], cessionaria di [REDACTED] in relazione all'asserito credito vantato da quest'ultima in relazione al rapporto di conto corrente indicato più sopra (credito asserito che aveva dato luogo all'originaria segnalazione a sofferenza nel nominativo del ricorrente), ha **rinnovato** la segnalazione a sofferenza in assoluta mancanza di alcuna insolvenza del ricorrente in riferimento al detto rapporto di conto corrente n. [REDACTED]

E' in atti, infatti, la lettera 27.6.2019 (doc. 5, produzione parte ricorrente) con cui [REDACTED], per il medesimo c/c n. [REDACTED], riconosceva in favore del correntista un rimborso di € 100,00 con causale "*Rimborso commissioni addebitate su c/c n. [REDACTED] a Lei/Voi intestato*".

Con comunicazione 16/05/2022 (doc. 2), il ricorrente, appresa la segnalazione a sofferenza operata sin dal 2017 da [REDACTED], quale cessionaria di [REDACTED] contestava alla cessionaria l'inesistenza di alcun suo debito in relazione al predetto rapporto di conto corrente, nonché l'assenza dei presupposti per poter essere segnalato *a sofferenza*, non versando egli in difficoltà economiche né tantomeno in stato di insolvenza; chiedeva quindi l'immediata cancellazione del suo nominativo.

Tuttavia, sulla scorta di una rappresentazione del tutto disancorata dalla documentata insussistenza di alcuna situazione debitoria del ricorrente, tantomeno in riferimento al rapporto di conto corrente c/c n. [REDACTED] (cfr. doc. 3, produzione parte ricorrente), restava inerte. Ed è poi sorprendente che la medesima cessionaria, con lettera del giugno 2018 (cfr. doc. 5, produzione parte ricorrente) si fosse dichiarata creditrice del ricorrente per euro 38,12.

Si aggiunga, infine, che [REDACTED], a sua volta cessionaria di [REDACTED] sempre in riferimento all'asserito credito rinveniente dal rapporto di conto corrente n. [REDACTED], ha invece ben riconosciuto l'inesistenza di tale asserito credito. Sono infatti in atti (doc. 1-4, allegati alle note di trattazione scritta parte ricorrente del 27.5.2024), la diffida del gennaio 2024 con cui il ricorrente (avendo appreso, in esito alla costituzione in giudizio di [REDACTED], della ulteriore cessione intervenuta) ha contestato l'ulteriore segnalazione operata dalla nuova cessionaria in continuità alla [REDACTED]; e le comunicazioni 5 e 12.4.2024 della "nuova cessionaria" in cui, effettuate verifiche, ha "*appurato un'insufficienza nel fascicolo documentale che la cedente ha messo a disposizione*" e ha "*ha assunto la determinazione di non procedere con il recupero dei crediti in oggetto... dando altresì immediato avvio... alle opportune rettifiche segnalatiche presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia*".

Il ricorrente, *ad abundantiam*, ha altresì fornito ampia dimostrazione di versare tutt'altro che in difficoltà economiche essendo fra le altre cose proprietario di una moltitudine di beni immobili (doc. 6) e garante per linee di credito in favore di terze società.

Pertanto, la segnalazione a sofferenza del nominativo del ricorrente, "rinnovata" dalla cessionaria da [REDACTED], è di tutta evidenza illegittima, non essendo il ricorrente debitore di alcunché in relazione al conto corrente, ma anzi, essendo egli creditore della Banca; nemmeno risultando in alcuno stato di insolvenza.

Insomma, [REDACTED] ha proceduto illegittimamente alla segnalazione del nominativo del ricorrente alla Centrale rischi, sia omettendo qualsiasi attività istruttoria, sia segnalando un nominativo scevro da alcuna posizione debitoria.

In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto.

Per l'effetto, [REDACTED] va condannata alla immediata cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente e al pagamento periodico in di lui favore di una penalità di mora, ex art. 614 bis c.p.c., pari ad euro 300 al giorno per il caso di mancata esecuzione, decorsi 30 giorni dal presente provvedimento.

Appare sussistente il presupposto di cui all'art. 614 bis c.p.c., invocato dalla parte, atteso che va tutelato l'interesse del ricorrente ad una celere cancellazione del suo nominativo dalla Centrale rischi. La somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo successivo a giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza va quantificata in euro 200,00 pro die.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore indeterminato della controversia, delle questioni trattate e dell'attività prestata.

P.Q.M.

Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la contumacia di [REDACTED];
- accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo del ricorrente effettuata dalla M [REDACTED] presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- ordina a [REDACTED] l'immediata cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- condanna [REDACTED] a pagare al ricorrente, in caso di inosservanza del presente provvedimento, per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo dalla comunicazione della presente ordinanza, euro 200,00 pro die;

- condanna [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida, quanto alla prima, in euro [REDACTED] per esborsi ed euro [REDACTED] per compensi oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge; e, quanto alla seconda, in euro [REDACTED] per compensi oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.

Si comunichi

Napoli, 8/10/2025

Il giudice onorario Aldo Aratro

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 23, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012, n. 209.